

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



L'anno 2026 il mese di Gennaio il giorno 31 in Limana (BL), presso la sede sociale in via Ippolito Caffi n. 11/3 sono presenti i seguenti signori:

Marica Canzan nata a Belluno il 07/11/1971, residente a Belluno cap 32100 in via F.lli Cairoli, codice fiscale CNZMRC71S47A757X

Daniela Dametto nata a Belluno il 03/07/1981, residente a Belluno cap 32100 in via Feltre n. 126, codice fiscale DMTDNL81L43A757L

Sabina De Biasio nata ad Agordo (BL) il 24/05/1976, residente a Belluno cap 32100 in via Damiano Fant n. 34, codice fiscale DBSSBN76E64A083K

Diego De Pasqual nato a Belluno il 16/06/1978, residente a Limana (BL) cap 32020 in via Ippolito Caffi n. 11/3, codice fiscale DPSDGI78H16A757B

Elisa Longo nata a Belluno il 25/11/1984, residente a Limana (BL) cap 32020 in via Ippolito Caffi n. 11/3, codice fiscale LNGLSE84S65A757W.

Andrea Lusa nato a Feltre (BL) il 21/02/1974, residente a Belluno cap 32100 in via Col Cavalier n. 30, codice fiscale LSUNDR74B21D5300

Elena Patteri nata a Piacenza il 30/01/1972, residente a Belluno cap 32100 in Piazza Lollino n. 9, codice fiscale PTTLNE72A70G535E

Carla Poggiato nata a Thiene (VI) il 05/06/1962, residente a Belluno cap 32100 in via Bolzano n. 63, codice fiscale PGGCRL62H45L157Z

Carmela Rinaldi nata a Belluno il 25/07/1976, residente a Belluno cap 32100 in via Meassa n. 48/A, codice fiscale RNLCLM76L65A757L

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione **non riconosciuta** avente la seguente denominazione: "Amici di Don Bosco Belluno - APS".

ART. 2 L' APS ha sede legale in: Limana (BL) - Cap 32020 Via Ippolito Caffi 11/3.

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 7 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	<u>Sig.ra</u> Elisa Longo
Vice Presidente	Sig. Andrea Lusa
Segretario	Sig.ra Carmela Rinaldi
Direttore Artistico	Sig. Diego De Pasqual
Consigliere	Sig.ra Elena Patteri
Consigliere	Sig.ra Daniela Dametto
Consigliere	Sig.ra Carla Poggiato

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2026.

L'Associazione dichiara di essere costituita conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e si impegna a presentare istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con tempestività. Ai fini della registrazione del presente atto, l'Associazione richiede l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 82 del citato Decreto; in caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, l'Associazione si impegna a provvedere al versamento delle imposte di bollo e di registro eventualmente dovute per legge.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 29 articoli di seguito specificati, steso su 10 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Sig.ra x Eljodopo

Sig.ra x Daniela Daretto

Sig.ra [Signature]

Sig. Andreas

Sig.ra Chapatten

Sig. [Signature]

Sig.ra In Dabno

Sig.ra Carlo Poggiato

Sig.ra Mario Cruzan

REGISTRATO A BELLUNO IL 09/02/2026
n. 73 serie 3 Liquidati euro 200,00
(MECENTO/00 #)

31/01/2026, Limana

IL FUNZIONARIO
ALONGI VINCENZO
Vincenzo Alongi

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Gennaro Russo)

“Amici di Don Bosco Belluno - APS”

Statuto

Articolo 1 – Denominazione e durata.

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione l'Ente senza scopo di lucro denominato: “Amici di Don Bosco Belluno” che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione “Associazione di promozione sociale” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l'acronimo “APS” e diventerà “**Amici di Don Bosco Belluno - APS**”.

L'acronimo APS dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Limana e, a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite diverse sedi operative. Possono essere altresì cambiate la sede legale ed operativa principale, senza apportare modifiche allo Statuto se la modifica avviene all'interno dello stesso comune, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro ed ha una durata illimitata nel tempo.

Articolo 2 – Lo Statuto.

L'Associazione “**Amici di Don Bosco Belluno - APS**” è disciplinata dal presente Statuto. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento interno di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'Associazione e ne costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Articolo 3 – Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione “**Amici di Don Bosco Belluno - APS**” nasce con lo scopo di operare a livello sociale attraverso la promozione e la divulgazione della cultura e della musica, ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae ispirazione dal carisma e dal sistema educativo di San Giovanni Bosco e riconosce l'importanza della musica e dell'arte in generale come strumento di prevenzione del disagio giovanile e come veicolo di crescita umana.

In ambito musicale e di altre discipline artistiche, l'Associazione può organizzare corsi, scuole, seminari, stages, stagioni concertistiche, concorsi, festival, manifestazioni, raduni, rassegne, scambi culturali, iniziative pubblicistiche editoriali, collaborazioni con enti pubblici e privati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

Attività di particolare rilevanza dell'Associazione è, inoltre, la costituzione di complessi musicali, fra i quali un posto preminente spetta all'orchestra di fiati giovanile denominata “Orchestra di Fiati Giovanile Don Bosco di Belluno”. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei soci sono inoltre:

- l'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Lettera d. art. 5 D.Lgs 117/2017);
- l'intervento di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, e successive modificazioni (Lettera f. art. 5 D.Lgs 117/2017);
- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Lettera k. art. 5 D.Lgs 117/2017);
- la formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Lettera l. art. 5 D.Lgs 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (Lettera u. art. 5 D.Lgs 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (Lettera v. art. 5 D.Lgs 117/2017);

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

1. offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile e morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa, ricreativa e di inclusività, garantendo l'accesso alla cultura per tutti;

2. programma, produce e gestisce, dal principio al suo naturale decorso, eventi sociali, attività culturali, quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, musicali; spettacoli musicali e teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente; seminari e/o lezioni in ambito musicale, teatrale e artistico; letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate; servizio di doposcuola, servizio di visite guidate storico-artistiche-musico-letterarie in aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali;
3. organizza eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre, vernissage, concerti, saggi, proiezioni, cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione;
4. partecipa a banchi e mercatini per la raccolta fondi, necessari al sostentamento dell'Associazione nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/2017;
5. cura le iniziative editoriali, produzioni scientifiche, musicali, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione, per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;
6. l'Associazione si rende disponibile alla partecipazione alle feste in piazza, con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione dei propri progetti;
7. l'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività e, a tal fine, può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
8. affianca Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
9. l'Associazione **"Amici di Don Bosco Belluno - APS"** può avvalersi di collaboratori esterni quali, ad esempio, musicisti, cantanti, insegnanti, direttori artistici, attori, scenografi, artisti, tecnici di varia natura, informatici, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate, a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;
10. le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità;
11. scambi internazionali;
12. gestisce direttamente teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio, anche interi stabili dati in gestione all'Associazione sia pubblici che privati;
13. l'Associazione potrà, inoltre, compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti i medesimi;
14. la stessa può partecipare a società e consorzi, le cui attività si integrino nelle attività della Associazione stessa;
15. stimola lo spirito d'amicizia, d'inclusione e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
16. stimola lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici;
17. per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed, in particolare, della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
18. l'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini;
19. l'organizzazione e promozione di soggiorni culturali e/o turismo musicale;
20. la trasmissione delle tradizioni storico/culturali del Paese, anche attraverso l'organizzazione di eventi sociali e culturali;
21. le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

In caso di necessità è possibile, per l'Associazione, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione "**Amici di Don Bosco Belluno - APS**" opera prevalentemente nel territorio provinciale bellunese, con la possibilità di estendere il proprio territorio operativo in base alle esigenze e ai fini da perseguire per i propri scopi sociali.

Articolo 4 – Soci.

Possono rivolgere richiesta d'adesione all'Associazione tutte le persone fisiche di onestà morale che condividono gli scopi associativi e accettano il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni. La richiesta di aspiranti soci minorenni dovrà essere sottoscritta anche dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà. Il numero di associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

I soci hanno gli stessi diritti e doveri. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale prescelte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. La qualifica a socio, inoltre, dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie operative, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dall'assemblea.

Ci sono 3 (tre) categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo e nominando il primo Consiglio Direttivo;
- Soci ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea;
- Soci sostenitori: coloro che, in sintonia con le finalità dell'articolo 2 del presente Statuto, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo una quota associativa oltre la quota stabilita per i soci ordinari, erogando contribuzioni volontarie straordinarie e si adoperino particolarmente con la propria attività.

Articolo 5 – Ammissione - Diritti e Doveri dei soci.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli associati il diritto di voto nell'assemblea. Il socio minorenne esercita il diritto di voto per il tramite di chi ne ha la responsabilità genitoriale. Il periodo minimo di iscrizione e appartenenza all'Associazione, in qualità di socio, per poter votare in assemblea è di 60 (sessanta) giorni. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa; tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo. In caso di socio minorenne, uno dei suoi genitori o chi ne esercita la patria potestà, potrà esprimere il voto in rappresentanza del minore ma non potrà essere eletto alle cariche sociali.

Ciascun associato ha il diritto di:

- partecipare e votare all'Assemblea degli associati;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi; gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

I soci devono versare entro il 31 dicembre di ogni anno la quota sociale riferita a quell'anno di esercizio. La quota associativa viene proposta annualmente dal Consiglio Direttivo e approvata dall'assemblea dei soci. I soci svolgono la propria attività nell'assemblea prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni eventualmente approvati, ed astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione. I soci sono tenuti a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Ogni associato è tenuto ad impegnarsi a prestare all'Associazione opere di volontariato.

Articolo 6 – Recesso ed esclusione del socio.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, esclusione per morosità nel pagamento della quota sociale, per indegnità, per comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il socio può recedere dall'Associazione in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro tale decisione è ammesso ricorso al giudice ordinario.

Articolo 7 – Volontario e attività di volontariato.

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e/o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 8 – Organi sociali.

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente.
4. Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
5. Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge

E' vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 9 – L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati iscritti da almeno 20 giorni nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che deve essere trascritto nell'apposito Libro delle adunanze, unitamente alle deliberazioni, da conservarsi presso la sede dell'associazione.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'associazione.

Articolo 10 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e le loro modifiche;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che l'organo di amministrazione riterrà di sottoporle;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'associazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione governa l'Associazione, in tutte le sue parti e gruppi, ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, è formato da un numero di membri che va da 5 al 9 compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dall'eventuale regolamento e dura in carica 3 (tre) anni.

Il Presidente e i consiglieri debbono essere scelti tra le persone fisiche associate e sono rieleggibili.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Direttore Artistico.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il Vice-presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero

Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea, in particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione ed è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione del RUNTS;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- predispose il rendiconto consuntivo e preventivo;
- delibera sulle domande di ammissioni dei soci;
- definisce l'ammontare delle quote associative;
- indice assemblee ordinarie e straordinarie;
- cura ogni adempimento di legge;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali;
- nomina il Direttore Artistico che diventa membro effettivo del Consiglio Direttivo;
- nomina ogni collaboratore e/o eventuali maestri dell'Associazione;
- redige e avalla il/gli eventuali regolamento/i interno/i;
- prepara i protocolli d'intesa con Enti, Associazioni, Privati e altri soggetti per l'uso di sedi operative e del materiale necessario per perseguire gli scopi sociali dell'Associazione.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta con avviso da inviare ai membri dello stesso almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con modalità fissate nell'eventuale regolamento interno. Nei casi d'urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 (due) giorni prima. E' valida la convocazione effettuata tramite posta elettronica, sito internet e social media dell'Associazione.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale sull'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, o da chi ne fa le veci.

Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (video o teleconferenza), secondo le modalità definite con eventuale regolamento interno. E' altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dagli eventuali Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione online, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

Articolo 14 – Il Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti.

Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il Presidente almeno un mese prima della scadenza del mandato, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Il Direttore Artistico.

Il Direttore Artistico è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce il compenso, diritti ed obblighi in apposito incarico scritto.

Al Direttore Artistico è demandata la direzione artistica di tutte le attività dell'Associazione.

Il Direttore Artistico fa parte integrante del Consiglio Direttivo ed ha diritto di voto, fatto salvo per quanto concerne le decisioni del suo compenso, dei diritti e degli obblighi, nonché partecipa alle assemblee dei soci convocate per deliberare l'ammissione o l'esclusione dei soci, se convocato dagli stessi organi sociali, inoltre può esprimere pareri vincolanti per l'ammissione e l'esclusione dei musicisti dell'orchestra.

Egli potrà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un suo sostituto (Vice-direttore) che lo affiancherà durante le prove e lo sostituirà con pari dignità e responsabilità nei periodi di sua assenza o nelle situazioni musicali da Lui individuate.

Il Direttore Artistico dirige e cura, con discrezionalità, le attività della banda, dell'orchestra/e di fiati giovanile/i e altri gruppi musicali in gestione all'Associazione "Amici di Don Bosco Belluno - APS".

A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- supervisiona al repertorio degli ensemble musicali;
- supervisiona e approva i percorsi didattici e le metodologie didattiche interne ai progetti dell'Associazione;
- pianifica e coordina tutte le attività musicali/culturali/artistiche dell'Associazione;
- propone collaborazioni artistiche e partecipa all'organizzazione di eventi musicali, culturali, artistici;
- supervisiona sulle decisioni che influenzano la gestione artistica/musicale/culturale dell'Orchestra di Fiati Giovanile Don Bosco di Belluno e degli ensemble musicali.

Articolo 16 – L'Organo di Controllo.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 Organo di Revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

Articolo 18 – Personale Retribuito.

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

In deroga all'articolo 7, l'Associazione può avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) dei numeri dei volontari o del 20% (venti per cento) del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 19 – I libri sociali.

L'associazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all'organo di amministrazione:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge, mentre gli altri Libri sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro n. 10 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo di competenza.

Articolo 20 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 21 – I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 22 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 23 – Conto consuntivo e preventivo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina, rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio consuntivo va depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

Articolo 24 – Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25 – Assicurazione.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

I soci che prestano attività all'interno dell'Associazione sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 26 – Convenzioni.

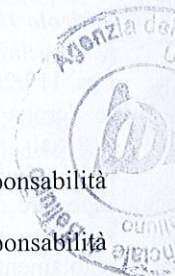
L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Chiunque svolga attività in regime di convenzione deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione, che viene stipulata dal Presidente, e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo.

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate da Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Articolo 27 – Consorzio e/o gruppi di coordinamento con altre Associazioni.

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statuari, può consorziarsi e/o riunirsi in coordinamento con altre Associazioni operanti nel medesimo ambito.



Articolo 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 29 – Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge in materia e in particolare quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

